N. 00776/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01130/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2010, proposto da:

- De Saleh Amparo Del Carmen Beltran Guevara, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Gorgoglione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Regina Margherita n. 30;

contro

- la Prefettura di Pavia, in persona del Prefetto pro-tempore
- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento, notificato in data 11 marzo 2010, con cui il

Prefetto della Provincia di Pavia ha disposto il rigetto dell'istanza prot. P-PV/I./N/2009/101100 di emersione presentata dalla ricorrente;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista l'ordinanza n. 490/2010 con cui sono stati disposti adempimenti istruttoria cura del Ministero resistente e nelle more disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Vista la documentazione, depositata in data 1 giugno 2010, in esito alla disposta istruttoria;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore, alla camera di consiglio del 20 luglio 2010, il referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto che le condanne assunte come ostative sono state dichiarate estinte ad

ogni effetto di legge e, pertanto, non possono essere ritenute ostative alla procedura di emersione e poste alla base del diniego impugnato con il presente ricorso;

Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione ha l'obbligo di riesaminare il provvedimento impugnato, alla luce delle considerazioni in precedenza esposte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato, nei termini di cui in motivazione e con l'obbligo di riesame del provvedimento medesimo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:

Ugo De Carlo, Presidente

Alberto Di Mario, Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2010

IL SEGRETARIO